# COMUNE DI LIMENA

**Provincia di Padova**

**COPIA**

# ORDINANZA N. 24
# del 22-05-2023

Settore: SINDACO
N. Settoriale: 4

**Oggetto: Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in attuazione della L.R. n. 38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico"**

## IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine di ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento della diffusione del gioco d'azzardo osservato in Italia. L'ADM ha reso noto che si è passati da un fatturato di 24,8 miliardi di euro nel 2004 agli 88,5 miliardi nel 2012, arrivando ai 106 miliardi di euro nel 2018. L'incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato, aumentando l'offerta di prodotti. La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici, con conseguente aumento dei problemi personali e sociali legati al gioco eccessivo e incontrollato.
- da una ricerca fatta nel 2012 dal Dipartimento Politiche Antidroga, risulta che la popolazione italiana totale è stimata in 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d'azzardo (dato rilevato con la domanda "Lei ha giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi?"). La stima dei giocatori d'azzardo patologico varia dallo 0,5% al 2,2 % (ministero della salute, 2012). I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra le persone a reddito basso ed i crescenti costi sociali del GAP in Italia ricadono di più proprio sul segmento vulnerabile della nostra società;

- si tratta, pertanto, di una patologia molta seria, le cui cause sono molteplici e variegate, che non va affatto sottovalutata perché può variare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne soffre e dei suoi familiari, ma anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi ad alimentare il fenomeno dell'usura. La consulta nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurari che prestano denaro a interessi esorbitanti;

Richiamato il proprio "Regolamento Polizia urbana" approvato il 12.03.2007 e recentemente modificato con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 02.03.2023, che all'art. 60 e seguenti disciplina l'esercizio dell'attività delle sale da gioco e il funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro;

Visto che la Regione Veneto con Legge Regionale n. 38 in data 10.09.2019 ha emanato le "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" in cui all'art. 8 comma 1 – Limitazioni all'esercizio del gioco – ha previsto che la Giunta regionale entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consigliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco secondo quanto previsto dall'Intesa sottoscritta nella conferenza unificata stato/enti locali in data 07 settembre 2017;

Visto che con la deliberazione n. 2006 del 30.12.2019 la Giunta regionale del Veneto ha provveduto all' "**Adozione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del gioco" della L.R. n. 38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" – Deliberazione della Giunta regionale n. 120/CR del 05.11.2019"** con cui si individuano tre fasce di interruzione del gioco da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, e precisamente:

- dalle ore 07.00 alle ore 9,00; - dalle ore 13,00 alle ore 15,00; - dalle ore 18,00 alle ore 20,00;

Visto che le tre fasce orarie diurne di limitazione temporale all'esercizio del gioco denominate fasce di "interruzione del gioco" sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l'uniformità dell'orario di interruzione nella Regione Veneto consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a spostarsi in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga;

Visto che nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature da gioco mentre potranno essere aggiunte ulteriori fasce orario di chiusura, anche in relazione alla situazione locale;

Visto che il provvedimento regionale di interruzione del gioco si prefigge di essere un'azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli enti locali;

Visto l'art. 41 dello statuto comunale;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito;

## TANTO PREMESSO

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lettera b) del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22.01.2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'artt. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT);

Visto il Decreto Direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerici quantitativi ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del TULPS;

Dato atto che la giurisprudenza amministrativa è oramai ferma nel ritenere legittimo l'intervento del Sindaco che disciplini, riducendoli, gli orari di apertura delle sale da gioco e da scommessa. Sul punto, si segnalano le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 4867 del 08.08.2018, 1933 del 28.03.2018, 3778 del 01.08.2015 e la decisione del TAR del Veneto, sez. III, sent. n. 434 del 03.05.2017;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, confermare le misure di controllo sul gioco d'azzardo patologico come disposto dalla L.R. 38/2019 e dalla DGRV n. 2006/2019 succitata, al fine di tutelare la salute della comunità, fermo restando che, per quanto attiene alla collocazione delle sale da gioco e dei punti gioco, si farà riferimento, per i nuovi esercizi, alle distanze stabilite dall'art. 60 e seguenti del vigente regolamento di Polizia urbana;

**ORDINA**

A) Di limitare, in attuazione della disposizione di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. 38/2019 in combinato disposto dalla deliberazione di G.R. Veneto n. 2006 del 30.12.2019 e dell'art. 64 vigente regolamento di Polizia Urbana, l'orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco come definiti dal Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 (ex artt. 86 e 88 del TULPS), come segue:

**1) Orari di interruzione del gioco nelle sale autorizzate ex art. 86 TULPS saranno quindi:**

- **dalle ore 07:00 alle ore 09:00** (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- **dalle ore 13:00 alle ore 15:00** (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- **dalle ore 18:00 alle ore 20:00** (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione).

**L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i festivi.**

**2) Orari di interruzione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 R.D. n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi quali:**

- autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commendali, ricevitorie del lotto);
- autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie scommesse, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc…);

L'orario di interruzione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra **sarà in tutto identico a quello previsto al punto 1).** Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

B) Di prevedere che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltre alle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione su apposite insegne, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;

**DISPONE INOLTRE**

l'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:

- da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 1.500,00 €. per ogni apparecchio con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931 in funzione negli orari di interruzione del gioco previsti alla lettera A) succitata, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) della L.R. n. 38/2019 con l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981;
- da un minimo di 25,00 €. ad un massimo di 500,00 €. per le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera B) succitata, ai sensi dell'art. 7 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale da giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco ecc..) ex artt. 86 e 88 del TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione dell'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689, e successive modificazioni.

**AVVERTE CHE**

Il provvedimento verrà comunicato alla Regione Veneto, all'ufficio territoriale del Governo-Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale del Comune di Limena.

Gli organi di Polizia Locale unitamente alle altre forze dell'ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

**COMUNICA CHE**

a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Veneto, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
*F.to TONAZZO STEFANO*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

**Certificato di pubblicazione**

# ORDINANZA N. 24 del 22-05-2023

**Oggetto: Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in attuazione della L.R. n. 38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico"**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI LIMENA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO